REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e cinema

Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, art. 8 e art. 2-bis (formazione)

D.G.R. n. 14/20 del 25.03.2026

AVVISO PUBBLICO CunSonoS

Interventi a sostegno della musica popolare e tradizionale

Anno 2026

1. OGGETTO

La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64 e dalla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/20 del 25.03.2026**, assegna contributi a sostegno delle attività musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche, corali polifoniche, gruppi strumentali di musica sarda e gruppi folcloristici isolani, nonché delle loro associazioni di tutela e rappresentanza.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le finalità del presente Avviso il Bilancio regionale, sul capitolo SC05.0910, prevede uno stanziamento complessivo per il 2026 pari a **euro** 75.000, per finanziare, esclusivamente, corsi di formazione specialistica nel corso dell'annualità 2026, di cui euro 50.000 da destinare all'art. 8 ed euro 25.000 da destinare all'art. 2 bis (formazione).

In attuazione della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/20 del 25.03.2026,** anche relativamente alle linee di intervento che finanziano le attività di formazione specialistica (art. 8 e art. 2-bis), in caso di economie, gli uffici potranno spostare le risorse eccendenti a favore della linea di intervento le cui risorse risultino essere insufficienti rispetto al fabbisogno.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell'intervento sono indicati nella scheda relativa alle disposizioni specifiche per gli artt. 8 e 2 bis (attività formazione) della Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'invio della domanda e dei relativi allegati, dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il sistema SUS nella parte riservata **all'Avviso CunSonoS 2026**, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234.

Il sistema verrà aperto e reso disponibile agli utenti **il giorno 15 settembre 2026 alle ore 12.00**. Le domande dovranno essere caricate a sistema improrogabilmente **entro le ore 12.00 del giorno 6 ottobre 2026** a pena di esclusione.

In relazione alle richieste di modificare o annullare domande già presentate, tale possibilità è consentita entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 5 ottobre** ESCLUSIVAMENTE tramite richiesta al supporto SUS, tramite l'apertura di un ticket dalla pagina https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234, voce "supporto" indicando obbligatoriamente l'indirizzo e-mail dell'Associazione, comunicato all'atto della presentazione della domanda.

La documentazione che dovrà essere allegata alla domanda on-line, parte integrante e sostanziale della stessa, è rappresentata da:

1) copia conforme all'originale dello Statuto e dell'Atto costitutivo. Tale obbligo sussiste esclusivamente per i nuovi organismi e per i vecchi beneficiari solo nel caso in cui siano intervenute delle variazioni rispetto ai documenti già presenti agli atti dell'Assessorato;
2) scheda previsionale corso;
3) scheda di valutazione dei requisiti, firmata dal legale rappresentante
4) curriculum vitae da compilare a cura del docente e/o docenti dei corsi, utilizzando il format allegato al presente avviso.

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) deve essere redatta esclusivamente mediante l'utilizzo del modello predisposto dall'Amministrazione e dovrà essere scaricata, compilata offline in formato digitale (non è ammessa la compilazione manuale), firmata dal legale rappresentante e caricata completata all'interno della piattaforma.

La domanda di partecipazione deve essere presentata completa di tutti gli allegati richiesti dal presente Avviso. La mancata trasmissione, anche parziale, della documentazione prevista (da 1 a 4) comporta L'IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA DOMANDA.

Il SUS verrà utilizzato unicamente in fase di invio delle istanze. Tutte le comunicazioni successive inerenti al procedimento dovranno essere trasmesse alla PEC: cultura@pec.regione.sardegna.it.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:

- pervenute oltre la scadenza o pervenute non secondo le modalità indicate al precedente art. 4;
- pervenute da parte di soggetti non compresi tra i beneficiari dell'Avviso;
- per le quali, in fase di istruttoria, non vengano fornite le integrazioni richieste nei termini perentori

indicati dal Servizio;

- relative a progetti o interventi già finanziati dalla Regione Sardegna o da altri Enti pubblici a qualunque titolo.

In fase di presentazione dell'istanza, qualora una o più associazioni dovesse, per mero errore materiale, presentare istanza optando per l'art. 2 bis anziché per l'art. 8 o viceversa, l'Ufficio, accertata in modo inequivocabile la volontà dell'istante, chiaramente desumibile, alla luce della documentazione, delle dichiarazioni presentate e dei requisiti posseduti, potrà direttamente attribuire l'istanza alla corretta linea di intervento.

6. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il Direttore del Servizio approva l'istruttoria e l'elenco dei contributi concessi mediante Determinazione, pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale regionale dell'elenco degli organismi beneficiari del contributo e di formale comunicazione della concessione del contributo da parte del servizio competente, gli organismi beneficiari dovranno trasmettere, entro dieci giorni dalla comunicazione, **formale accettazione del contributo**. Non potranno essere impegnate le risorse relative ai contributi non espressamente accettati. Decorsi 10 giorni, le associazioni che non abbiano provveduto alla formale accettazione si intendono rinunciatarie e quindi escluse.

7. COMUNICAZIONE DELL'INTERVENTO

Tutti i materiali, gli eventi e qualsiasi altro prodotto finanziato a valere sul presente contributo a partire dalla data di concessione del contributo dovrà recare la dicitura "Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna — CunSonoS 2026 L.R. n. 64/1986 — art ____ (*indicare l'articolo della L.R. n. 64/1986 a cui si riferisce la spesa*), pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

8. REVOCA

La perdita dei requisiti per accedere ai contributi disciplinati dal presente Avviso comporta la revoca del contributo.

Nel caso di mancata o parziale attuazione dell'intervento preventivato, nonché qualora dalla documentazione prodotta a seguito della verifica a campione o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'Avviso, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento, il Servizio dispone la revoca del contributo assegnato.

In particolare, si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- contributo assegnato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- gravi inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dalla convenzione e dalla documentazione prodotta in allegato alla domanda di contributo;
- qualora non vengano rispettati i termini assegnati per la presentazione della rendicontazione o in caso

di mancata rendicontazione;

- mancata indicazione nei materiali cofinanziati a partire dalla data di concessione del contributo della dicitura "Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – CunSonoS 2026 L.R. n. 64/1986 – art._____ (*indicare l'articolo della L.R. n. 64/1986 a cui si riferisce la spesa*);

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso qualora, in sede di rendicontazione finale, emerga una realizzazione delle attività inferiore al 50% rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso al finanziamento, previa verifica dei motivi.

Al verificarsi di uno dei sopracitati casi, l'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato fino anche a stabilire, a seconda dei casi, l'impossibilità per le associazioni di presentare l'istanza nell'annualità successiva.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare per cinque anni gli originali della documentazione contabile giustificativa, debitamente quietanzata.

I beneficiari sono tenuti all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001 (comma introdotto dalla Legge n. 190/2012, art. 1, comma 42, lett. l) - Legge anticorruzione), relativo alla clausola "*Pantouflage - revolving doors* - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro".

I beneficiari si impegnano a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - *in itinere* ed *ex post* - volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo dell'Assessorato.

10. MONITORAGGIO E CONTROLLI

L'Assessorato svolge attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L'attività mira ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dall'Avviso.

11. PUBBLICITÀ E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente Avviso è pubblicato per estratto sul BURAS e sul sito della Regione www.regione.sardegna.it nella sezione "Servizi alle imprese-Bandi e gare d'appalto".

Ai sensi della L. n. 241/1990 gli atti del presente procedimento potranno essere oggetto di accesso presso l'URP dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. L'accesso civico è consentito ai sensi del D.lgs 33/2013 e può essere esercitato secondo le modalità indicate sul sito della Regione all'indirizzo: www.regione.sardegna.it/accessocivico/.

12. FORO COMPETENTE

Per le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

13. TEMPI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I procedimenti, considerato il numero elevato di istanze attese, hanno la seguente durata:

- istruttoria delle istanze di partecipazione: 90 giorni.
- Verifica rendicontazione: 90 giorni.

I termini degli altri sotto-procedimenti si intendono di 30 giorni.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Spettacolo, Sport e Cinema.

14. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Beneficiario si impegna a prendere visione dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679, nonché a consegnare l'Informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

15. QUESITI E CONTATTI

Informazioni, quesiti e chiarimenti possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail al seguente indirizzo: sportspettacolo@regione.sardegna.it

I quesiti relativi alla procedura *on-line* dovranno essere richiesti ESCLUSIVAMENTE tramite i contatti presenti alla pagina https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234.

LUCA
GALASSI
08.09.2026
12:38:12
GMT+02:00

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1986, N. 64, ART. 8 e ART. 2 BIS

C1. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 64/1986 possono usufruire dei benefici esclusivamente le associazioni ed i gruppi di cui all'art. 1 comma 2 della legge, che svolgono la propria attività in modo continuativo a livello regionale e provinciale da almeno due anni e che dispongono altresì, della capacità tecnico-organizzativa necessaria per lo svolgimento delle iniziative sovvenzionate.

Ai sensi dell'art. 2 bis 1 della Legge Regione 18 novembre 1986 le risorse di cui all'art. 8 possono essere erogate anche per il tramite delle associazioni di tutela e rappresentanza di cui all'art. 2 bis, regolarmente costituite con atto fiscalmente registrato, in regola con la normativa vigente e operare nel settore senza scopo di lucro continuativamente da almeno due anni.

Non sono ammissibili le associazioni e gli organismi di tutela e rappresentanza delle associazioni che non operino nel settore della musica popolare, anche qualora si occupino di tradizioni e cultura sarda (associazioni con finalità di ricerca, custodia, esposizione, divulgazione, promozione della tradizione sarda e/o maschere sarde).

C2. CARATTERISTICHE DEI CORSI

Descrizione e finalità

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso di formazione specialistica nell'ambito della musica popolare che deve configurarsi come attività di perfezionamento e approfondimento professionale e non come formazione ordinaria. Il progetto non può, pertanto, prevedere attività di alfabetizzazione musicale, avviamento o formazione di base, ma esclusivamente interventi di alta qualificazione specialistica.

Destinatari

il corso deve essere rivolto esclusivamente a soggetti già in possesso di competenze musicali pregresse, musicisti, insegnanti, altro (da specificare). Sono esclusi i principianti.

Durata e articolazione

I corsi possono svolgersi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Numero di corsi

Il numero massimo di corsi richiedibili è pari a 1 per le associazioni e 3 per gli organismi di tutela e rappresentanza. Il numero massimo di ore per corso è pari a 30. Per le eventuali ore incrementali rispetto al

numero massimo, le stesse rappresenteranno un parametro per la valutazione dell'organismo. Qualora un organismo indichi un numero di ore di corso superiore a 30, il contributo totale non potrà comunque essere aumentato e l'associazione dovrà dimostrare di aver effettuato tutte le ore di corso indicate in sede di domanda.

Modalità organizzative

Tutta l'attività formativa deve svolgersi esclusivamente in presenza.

La formazione a distanza è unicamente prevista – se adeguatamente motivata e comunque per un numero di ore non superiore alla metà delle ore di corso — per le associazioni di tutela e rappresentanza.

I locali dove si svolgono i corsi devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il corso deve concludersi con l'espletamento dell'esame finale, in esito al quale verrà rilasciato un apposito attestato; l'ammissione all'esame finale è determinata non solo dal profitto, ma anche dalla frequenza alle lezioni che si può ritenere ammissibile se comprovata per almeno il 70% delle lezioni.

Non può accedere all'esame finale un allievo che non abbia frequentato almeno il 70% delle lezioni.

In tale sede è nominata una commissione d'esame che sarà composta da:

- Direttore del corso, qualora esista ovvero in caso contrario dal Rappresentante legale dell'organismo;
- Un esperto esterno del settore;
- Il docente del corso;
- Un rappresentante dell'associazione che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Numero di allievi

Per tutti i corsi gestiti da bande musicali, cori polifonici, gruppi folk, gruppi strumentali, cori tradizionali, le classi dovranno avere un minimo di dieci (n. 10) allievi.

Per i corsi gestiti dai cosiddetti circoli di poetas improvisadores e/o cantadores e/o tenores e /o cantadores a chitarra e launeddas che, per la particolare forma espressiva musicale, coinvolgono un numero ridotto di allievi, le classi dovranno avere un minimo di tre (n. 3) allievi.

Per poter essere conteggiati nel numero minimo dei partecipanti rispettivamente di 10 e di 3, gli allievi devono aver partecipato a non meno del 70% delle ore di ciascun corso previste nell'arco dell'intera durata progettuale; a tal fine non sono ammesse sostituzioni di allievi.

È tollerato senza decurtazione uno scarto del 15% - approssimato per eccesso - tra il numero di allievi indicato in domanda e il numero di allievi frequentanti.

Docenti

Per l'insegnamento ai corsi di tipo bandistico[1], i docenti prescelti devono essere diplomati al conservatorio,

[1] Qualora all'interno dei corsi di tipo bandistico siano previste sessioni di insegnamento di musica sarda strumentale, i docenti di quest'ultimo insegnamento devono essere "esperti di chiara fama" e in possesso di specifica professionalità da

mentre per l'insegnamento ai corsi di musica sarda strumentale, di canto e di ballo, i docenti devono essere "esperti di chiara fama" e in possesso di specifica professionalità da dimostrare tramite *curriculum vitae* professionale e formativo.

Non sarà consentito al beneficiario di sostituire il docente proposto in sede di domanda se non con profili di livello uguale e superiore, e tale sostituzione dovrà in ogni caso essere formalmente e preventivamente autorizzata dalla RAS.

C3. FASE DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

Il Servizio verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la completezza della documentazione allegata alla manifestazione di interesse, verificando a campione la veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora dalle verifiche a campione emergano irregolarità o dichiarazioni non veritiere, il Servizio procederà ai sensi di legge e si riserva di ampliare il campione da sottoporre a controllo.

Il Servizio, conclusa la fase di ammissibilità formale, procede all'attribuzione del punteggio sulla base dei parametri definiti nella **scheda valutazione requisiti**, allegata al presente provvedimento.

C4. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, si procederà all'approvazione della graduatoria delle associazioni **idonee e ammesse al contributo**, **idonee ma non ammesse al contributo per esaurimento dei fondi**.

I contributi verranno assegnati sulla base della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate in bilancio. Qualora i fondi non siano sufficiente per soddisfare integralmente le richieste dell'ultimo beneficiario utile o di più beneficiari, in caso di parità di punteggio, si procederà alla decurtazione del contributo degli stessi in misura proporzionale.

Le eventuali risorse liberate a seguito di rinuncia o revoca, da parte di coloro che sono ammessi al beneficio finanziario, qualora contabilmente fattibile, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

C.5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

In caso di corsi realizzati integralmente, verrà riconosciuto al beneficiario il contributo totale dell'attività formativa.

Il costo riconosciuto al docente per ciascuna ora di corso è di massimo 100,00 euro all'ora. L'Ufficio si riserva la possibilità di diminuire il costo orario riconosciuto al docente rispetto alla proposta avanzata dal proponente.

dimostrare tramite curriculum vitae professionale e formativo.

A questa somma verrà aggiunto un importo forfettario del 15% per la copertura dei costi indiretti del corso ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1960, per un costo orario totale massimo di 115 euro.

Il costo totale massimo ammissibile per ciascun corso di 30 ore è pari a 3.450,00 euro.

Per i soli corsi tenuti dalle associazioni di tutela e rappresentanza, al costo del docente, come calcolato sopra, verrà aggiunto un importo forfettario del 40% per la copertura di tutti gli altri costi del corso, comprese eventuali spese di viaggio per gli allievi, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1960, per un costo orario totale massimo di 140 euro.

Il costo totale massimo ammissibile per ciascun corso di 30 ore è 4.200 euro.

Poiché l'art. 8 della L.R. n. 64/1986 prevede che il contributo pubblico sia pari al 75% del costo effettivo dell'attività, il contributo totale massimo ammissibile per ciascun corso di 30 ore è pari a euro 2.587,50 per le associazioni, mentre ammonta a euro 3.150,00 per le associazioni di tutela e rappresentanza.

Qualora un'associazione indichi un numero di ore di corso superiore a 30, il contributo totale non potrà essere aumentato e l'associazione dovrà dimostrare di aver effettuato tutte le ore di corso indicate in sede di domanda.

L'associazione dovrà dimostrare il raggiungimento delle ore di corso indicate in sede di domanda e del numero minimo di partecipanti di ciascun corso.

In caso di mancata realizzazione delle ore di ciascun corso si applica una decurtazione pari al costo orario della formazione per il numero di ore non realizzate.

C6. SPESE AMMISSIBILI PER L'ATTIVITA' CORSUALE

Sono ammissibili unicamente le spese sostenute per il compenso del docente, nel limite massimo di 100,00 euro l'ora, a cui si aggiunge un contributo forfettario del 15% che copre i costi indiretti dell'attività corsuale per le associazioni, mentre per le associazioni di tutela e rappresentanza, al costo del docente di 100 euro verrà aggiunto un importo forfettario del 40% per la copertura di tutti gli altri costi del corso, comprese eventuali spese di viaggio per gli allievi. Gli eventuali rimborsi ai docenti sono ammessi nell'ambito ed entro il limite della quota di spese forfettarie. Pertanto, nessuna altra spesa è da ritenersi ammissibile.

Tutte le spese devono:

- essere riferite all'attività corsuale svolta tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026;
- essere fatturate, pagate e debitamente quietanzate entro il termine di presentazione della rendicontazione;
- essere giustificate da documenti contabili probatori che ne garantiscano la tracciabilità;
- essere relative a servizi che risultano completamente realizzati e ad attività effettivamente svolte;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (lettere d'incarico, contratti, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione (descrizione della docenza), la durata (numero di ore), l'importo del

compenso (lordo e netto) nonché l'accettazione dell'incarico con firma del docente per rendere efficace l'accordo;

- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento (bonifico o estratto conto) che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al beneficiario e al progetto oggetto del contributo. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente dalla copia del bonifico o dell'estratto conto bancario o postale - intestato al Beneficiario del contributo - dal quale risulti l'avvenuto pagamento della fattura o del documento fiscalmente valido, equivalente alla fattura. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

Tutta la documentazione contabile giustificativa – contratti, lettere di incarico, fatture, bonifici, voci dell'estratto conto, ecc. – prodotta a partire dalla data di concessione del contributo dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura "CunSonos 2026 — L.R. n. 64/1986 art. 8"; tale dicitura dovrà essere parte integrante del documento contabile (oggetto, causale, etc.) e non dovrà essere stampata sopra.

Con riferimento a tale obbligo, per i documenti emessi in data antecedente la trasmissione della comunicazione della concessione di contributo, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della DPR 445/2000, utilizzando la modulistica predisposta per la rendicontazione e disponibile sul sito istituzionale.

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario. Tutti i pagamenti, compresi quelli ascrivibili alla somma forfettaria, dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine le spese sostenute dovranno essere effettuate esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, emissione di assegno bancario, assegno circolare non trasferibile e/o carta di credito, tutte intestate al rappresentante legale del beneficiario.

Non sono ammissibili le spese

- relative all'IVA, se recuperabile;
- i pagamenti in contanti.

Per le aziende in regime di IVA ordinario, l'ammissibilità delle spese è rappresentata dall'imponibile indicato nelle fatture.

Non sono considerate ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento pubbliche o che siano oggetto di agevolazioni fiscali ottenute con provvedimenti nazionali e regionali.

Dovranno essere conservati tutti i materiali finanziati dal progetto, nonché eventuale documentazione promozionale e fotografica che comprovi l'effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata.

C7. RENDICONTAZIONE

I beneficiari dei contributi dovranno concludere le attività entro il 31 dicembre 2026. L'effettiva realizzazione delle attività rendicontate sarà verificata attraverso il controllo dei giustificativi rappresentati da:

- Spese ammissibili relative al costo per il compenso del docente come indicate al precedente punto

C5;

- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio da parte del legale rappresentante dell'organismo beneficiario attestante l'effettuazione del corso e il suo esame finale, accompagnata da una relazione che descriva il progetto svolto, gli obiettivi raggiunti e le eventuali criticità riscontrate.
- Registri sul formato fornito da RAS, dove dovrà essere annotata l'attività svolta per ciascuna ora di corso, nonché i nomi dei destinatari partecipanti e la loro firma; il Registro permetterà di verificare le ore di frequenza di ciascun partecipante al corso, le ore totali realizzate per ciascun corso e le attività svolte.
- Verbale di esame sul modulo fornito da RAS.

Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere obbligatoriamente trasmessa, tramite PEC, entro e non oltre il 28 febbraio 2027, all'indirizzo: cultura@pec.regione.sardegna.it, pena la revoca del contributo assegnato. La stessa, debitamente compilata, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Associazione. In caso di firma autografa dovrà essere allegata la copia del documento di identità.

Si precisa che per la rendicontazione deve essere utilizzata unicamente la modulistica predisposta dal Servizio e resa disponibile sul sito istituzionale.

Ogni cambiamento di IBAN deve essere tempestivamente comunicato all'indirizzo PEC sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it.

Resta inteso che tutti gli Organismi sono tenuti alla conservazione degli atti per cinque anni dalla concessione del contributo ed è onere del beneficiario conservare ed esibire a richiesta degli Uffici tutte le pezze giustificative amministrative e contabili relative all'attività svolta.

C8. DECURTAZIONI E REVOCHE

L'importo del contributo sarà integralmente erogato al beneficiario qualora si realizzino tutte le ore approvate in sede di concessione del contributo con il numero di allievi dichiarato in domanda e non vengano riscontrate irregolarità.

È prevista la possibilità di revoca parziale del contributo in caso di spese non ammissibili; inoltre, l'eventuale revoca potrà essere proporzionale al numero di ore effettivamente fatte e al numero di allievi effettivamente coinvolti; in particolare l'Amministrazione Regionale applicherà le seguenti decurtazioni:

- in caso di riduzione del numero degli allievi effettivamente frequentanti rispetto al numero di allievi indicato in domanda per ciascun singolo corso, si applica una decurtazione proporzionale del costo orario; è tollerato senza decurtazione uno scarto del 15% - approssimato per eccesso - tra il numero di allievi indicato in domanda e il numero di allievi frequentanti. Si considera allievo che non ha frequentato uno studente che abbia totalizzato una percentuale di assenze superiore al 30% delle ore totali di corso previste.
- in caso di mancata realizzazione delle ore di ciascun corso si applica una decurtazione pari al costo orario per il numero di ore non realizzate.
- in caso di irregolarità nella compilazione dei giustificativi di progetto si applicherà una decurtazione forfettaria che andrà dal 15% al 100% in funzione della gravità della stessa.

C9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione dei contributi formalmente accettati e impegnati, potrà avvenire, compatibilmente con le disponibilità di cassa, a seguito della rendicontazione delle relative spese. È onere del beneficiario conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutte le pezze giustificative.

La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, svolta nel rispetto della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si dovrà concludere nel termine massimo di 90 giorni dalla data di consegna della rendicontazione e degli eventuali materiali prodotti.

Qualora a seguito di controllo la spesa finale ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa, l'Amministrazione regionale provvederà a rideterminare il contributo sulla base delle spese ritenute ammissibili.

In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato fino anche a stabilire, a seconda dei casi, l'impossibilità per l'Associazione di presentare l'istanza nell'annualità successiva.

LUCA
GALASSI
08.09.2026
12:38:13
GMT+02:00